

# Caporalato e sfruttamento: diffusione del fenomeno e prospettive di contrasto

M. Davide Sartori

Confisal-Unsa

La preoccupante diffusione di caporalato e sfruttamento del lavoro nel nostro Paese dimostra la grande capacità di adattamento e il carattere multiforme di questo fenomeno che, tanto nelle sue manifestazioni più tradizionali quanto in quelle più recenti, continua a riguardare soprattutto i lavoratori stranieri. Il contrasto, per essere efficace, non può limitarsi alle sole (seppur opportune) modifiche dell'apparato repressivo, ma deve passare per l'elaborazione di una più ampia strategia d'intervento che, tenendo conto delle peculiarità e delle costanti del fenomeno, agisca su più fronti.

*The alarming spread of illegal recruitment practices and labour exploitation in our country demonstrates the significant adaptability and the multiform nature of this phenomenon, which, in both its more traditional and its most recent manifestations, continues to predominantly impact foreign workers. The counteraction, in order to be effective, cannot be limited to solely (although appropriately) modifying the repressive apparatus, but must involve the development of a broader intervention strategy that, considering the peculiarities and constants of the phenomenon, acts on several fronts.*

DOI: 10.53223/Sinappsi\_2024-03-6

## Citazione

Sartori M.D. (2024), Caporalato e sfruttamento: diffusione del fenomeno e prospettive di contrasto, *Sinappsi*, XIV, n.3, pp.82-98

## Parole chiave

Lavoratori stranieri  
Politiche attive del lavoro  
Sfruttamento del lavoro

## Key words

*Foreign workers*  
*Active labour market policies*  
*Labour exploitation*

## Introduzione

Il contributo<sup>1</sup> illustra la larga diffusione geografica e sociale di caporalato e sfruttamento del lavoro nel nostro Paese; lo fa tentando di indagarne le cause e di coglierne gli aspetti caratterizzanti, nella prospettiva di individuare valide soluzioni di contrasto.

Si tratta di fenomeni che, seppur sempre incidenti soprattutto sulla forza lavoro straniera, hanno subito nel tempo un'evoluzione e si manifestano oggi in forme nuove e più sofisticate, anche al di fuori del settore agricolo e delle aree più periferiche del Paese: la loro diffusa e pervicace presenza ne tradisce,

<sup>1</sup> Le considerazioni svolte sono esclusivamente frutto del pensiero dell'Autore e non impegnano in alcun modo l'organizzazione sindacale di appartenenza.

infatti, la natura strategica ai fini dell'abbattimento dei costi nei più svariati contesti di lavoro.

Alla luce di ciò si procede all'analisi dell'attuale apparato sanzionatorio, illustrandone le criticità e le principali proposte di modifica. Tuttavia, per un più efficace contrasto di fenomeni così diffusi e complessi, si propone l'adozione di un approccio multi-agenzia che valorizzi anche l'aspetto della prevenzione, senza appiattirsi sulla sola dimensione repressiva.

### 1. Caporalato e sfruttamento del lavoro: diffusione geografica e sociale

“Le condizioni attuali di alcune realtà lavorative ci impongono di dire che siamo tornati a condizioni di lavoro ottocentesche” (Senato della Repubblica 2022, 146-147): queste le parole del Direttore capo dell'INL (Ispettorato nazionale del lavoro), in audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia (d'ora in poi 'Commissione d'inchiesta'), a proposito del contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo nel nostro Paese.

Comunemente, con il termine 'caporalato' si intende un sistema informale e illegale di intermediazione e organizzazione di manodopera nel quale il mediatore (caporale) sottrae una quota del compenso del lavoratore che viene reclutato per svolgere la prestazione presso terzi in condizioni irrispettose della normativa sul lavoro.

Frequentemente “in questo ambito si inseriscono pratiche, anche sofisticate, di sfruttamento della manodopera, spesso migrante, programmate e organizzate da imprenditori che agiscono in forma criminale” (Camera dei Deputati 2021, 2).

Il Codice penale italiano (art. 603-bis c.p.) punisce tali condotte sanzionando tanto il reclutamento di manodopera a fini di sfruttamento presso terzi ('intermediazione illecita'), quanto l'impiego diretto di manodopera in condizioni di sfruttamento ('sfruttamento del lavoro') anche senza l'intermediazione del caporale.

Si tratta, dunque, di due condotte penalmente sanzionate che, a loro volta, identificano due fenomeni sociali distinti, ma strettamente connessi fra loro<sup>2</sup>; fenomeni che, nell'immaginario collettivo, sono prevalentemente associati al settore agricolo e localizzati perlopiù nel Meridione d'Italia.

Tuttavia, la loro ampia diffusione geografica e sociale smentisce questo comune convincimento; lo si evince molto chiaramente dalle successive parole del massimo vertice italiano dei Servizi ispettivi del lavoro: “dimentichiamo [...] l'idea che lo sfruttamento del caporalato è un problema dell'agricoltura meridionale; non è così. Lo sfruttamento è presente in tutto il territorio nazionale e in moltissimi settori [...] questa diffusività non è soltanto geografica, ma anche sociale, perché coinvolge diversi settori della vita sociale” (Senato della Repubblica 2022, 148).

Lo sfruttamento lavorativo non è, quindi, un fenomeno circoscritto al settore agricolo, ad alcune aree del Centro-Sud Italia o a poche imprese che operano in modo scorretto, magari perché condizionate da organizzazioni mafiose (Omizzolo 2023, 29); la sua ampia diffusione è plasticamente fotografata dall'Osservatorio sullo sfruttamento lavorativo<sup>3</sup> che aggiorna annualmente una mappa del Paese attraverso il monitoraggio delle notizie apparse nei principali quotidiani italiani, sia nazionali che locali, riguardanti lo sfruttamento lavorativo nei diversi settori di attività<sup>4</sup>.

Di seguito (figura 1) si riportano le mappe relative al triennio 2021-2023 (Osservatorio Interventi Tratta 2021; 2022; 2023).

In blu sono indicati casi di sfruttamento nel settore agricolo, in verde i casi di sfruttamento nel settore tessile e in giallo i casi di sfruttamento in altri settori quali edilizia, commercio, logistica ecc.

Pur non trattandosi, dunque, di mappe di casi di sfruttamento lavorativo accertati nelle aule di tribunale ma, più banalmente, di mappature di notizie riguardanti lo sfruttamento lavorativo, sono sicuramente indicative della trasversale diffusione (anche geografica) del fenomeno.

2 Il rapporto fra intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro può essere così sintetizzato: non può esservi intermediazione illecita senza sfruttamento del lavoro, ma può aversi sfruttamento del lavoro anche senza intermediazione illecita.

3 Tale Osservatorio è stato istituito presso il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del più ampio Progetto Osservatorio sulla tratta, <https://osservatoriointerventitratta.it/osservatorio/>.

4 Secondo l'Osservatorio, i settori in cui si riscontrano maggiormente fenomeni di sfruttamento lavorativo (o di riduzione in schiavitù) sono, oltre a quello agricolo, quello edile, manifatturiero e domestico di cura, <https://www.osservatoriointerventitratta.it/sfruttamento-lavorativo/>.

**Figura 1. Monitoraggio casi di sfruttamento lavorativo 2021-2023**

Fonte: Osservatorio Interventi Tratta, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Pari opportunità)

D'altra parte, tutte le rilevazioni, ormai, convergono sul punto e certificano la propagazione del fenomeno sia a livello territoriale che sociale.

Guardando ai dati forniti dall'INL, la percentuale dei lavoratori vittime di sfruttamento sul complesso dei lavoratori irregolari nei diversi macrosettori produttivi si articola come segue: nell'anno 2020 (INL 2020, 28) 18,6% in agricoltura, 4,2% nell'industria, 0,6% nel terziario e 0,5% nell'edilizia<sup>5</sup>; nell'anno 2021 (INL 2021, 35) 11,7% in agricoltura e 3,7% nell'industria; nell'anno 2022 (INL 2022, 37) 4% in agricoltura e 2,4% nell'industria.

Su base territoriale, invece, la percentuale dei lavoratori vittime di sfruttamento lavorativo rispetto al complesso dei lavoratori irregolari si articola, a livello di area, come segue: nel 2020 (INL 2020, 28) 0,62% nel Nord-Ovest, 3,58% nel Nord-Est, 2,96% nel Centro e 1,84% nel Sud; nel 2021 (INL 2021, 35) 3,78% nel Centro, 2,11% nel Nord-Est, 1,46% nel Nord-Ovest e 1,28% al Sud; mentre, con riferimento all'anno 2022 (INL 2022, 37), gli indici più elevati sono stati riscontrati nelle regioni: Toscana (5,9%), Veneto

(3,1%), Liguria (2,3%), Emilia-Romagna (1,5%), Friuli-Venezia Giulia (1,4%) e Campania (1,1%).

Naturalmente questi dati non possono essere considerati in termini assoluti, ma vanno letti alla luce della distribuzione e del numero dei controlli ispettivi effettuati negli anni. Ciononostante, ben dimostrano la trasversale manifestazione del fenomeno in diversi settori economici<sup>6</sup> e in diverse zone del Paese.

Anche guardando all'ubicazione geografica delle inchieste giudiziarie avviate per sfruttamento lavorativo fra il 2011 e il 2021, la loro distribuzione sul territorio appare, complessivamente, piuttosto uniforme: sono 138 i procedimenti di competenza di Procure del Nord Italia, 138 quelli del Centro Italia e 182 quelli del Meridione (Adir e Flai-CGIL 2021, 5)<sup>7</sup>.

Con riferimento, invece, alla distribuzione delle inchieste nei diversi settori produttivi, quelle in materia di sfruttamento in agricoltura restano, complessivamente, le numericamente più rilevanti: sono 220 su 458 i procedimenti relativi all'agricoltura e alle cosiddette 'attività connesse'<sup>8</sup>.

5 Da notare come nel 2020 si registri una maggiore incidenza dello sfruttamento lavorativo nel terziario rispetto ad un settore, tradizionalmente più interessato dal fenomeno, come quello dell'edilizia.

6 La trasversale manifestazione del fenomeno viene riconosciuta dallo stesso INL già nel Rapporto 2019 (INL 2019, 16).

7 È interessante, però, notare come questa ripartizione non sia stata sempre così equilibrata nel tempo: inizialmente le inchieste erano prevalentemente incardinate al Sud; a partire dal 2019 sono cresciute le inchieste nel Centro e nel Nord Italia e, nel 2020, le proporzioni si sono addirittura invertite. Solo nel 2021 le inchieste nel Mezzogiorno sono tornate ad essere leggermente maggioritarie (Adir e Flai-CGIL 2021, 5).

8 Anche in questo caso (cfr. nota precedente), analizzando i dati raccolti annualmente, si nota che – sempre a partire dal 2019 – i procedimenti relativi all'agricoltura diventano poco meno della metà di quelli complessivi, mentre negli anni precedenti superavano sempre tale soglia (Adir e Flai-CGIL 2021, 11).

D'altra parte, però, risultano in crescita i procedimenti relativi ad altri settori di attività: tra questi sono consistenti i casi riguardanti manodopera impiegata in attività di volantaggio, nella logistica o nei trasporti e si conferma significativo anche il numero di vicende giudiziarie relative al settore dell'industria, soprattutto manifatturiera (con una netta prevalenza di procedimenti concernenti la manifattura tessile). Numericamente consistenti sono pure le inchieste relative alla lavorazione del pellame su scala industriale e quelle che riguardano la cantieristica navale (Adir e Flai-CGIL 2021, 10-11).

Dunque, se da un lato è indiscutibile che in agricoltura caporalato e sfruttamento del lavoro costituiscono fenomeni particolarmente radicati e persistenti<sup>9</sup>, dall'altro, è altrettanto indiscutibile che oggi questi fenomeni interessano anche molti altri settori produttivi.

Difatti, proprio la Commissione d'inchiesta dichiara, nella sua Relazione finale, che "il tema dello sfruttamento del lavoro si concentra nel settore agricolo, dove maggiormente si registra lavoro irregolare con ricorso a manodopera sottopagata, priva di condizioni di lavoro e umane dignitose, di provenienza extracomunitaria" (Senato della Repubblica 2022, 9)<sup>10</sup>; ma, allo stesso tempo, sottolinea che "le evidenze dimostrano che il delitto di intermediazione illecita di manodopera si registra in ogni campo lavorativo: edilizia, sanità, assistenza, case di cura, logistica, call center, ristorazione, servizi a domicilio, pesca, cantieristica navale" e che "altro elemento da porre in evidenza riguarda la [sua] diffusione su tutto il territorio" (Senato della Repubblica 2022, 9); non fanno eccezione i centri urbani del Nord Italia, le aree industriali del Paese e i settori produttivi considerati più avanzati sul piano organizzativo e manageriale (logistica, gig economy, cantieristica ecc.) dove, progressivamente e mediante forme sempre più sofisticate, caporalato e sfruttamento sono andati insinuandosi (Omizzolo 2023, 29).

## 2. Caporalato e sfruttamento del lavoro: un fenomeno multiforme

Una valida definizione di sfruttamento è sicuramente quella che lo identifica con una relazione di dominio tra due o più soggetti segnata da una persistente disuguaglianza di potere, che può minare le libertà fondamentali della vittima. Naturalmente questa disuguaglianza avvantaggia i soggetti più forti, che possono strumentalizzare ai propri fini l'altrui condizione di subordinazione; i soggetti soggiacenti, invece, non avendo alternative concretamente percorribili (o non avendone percezione), finiscono col sottoporsi all'azione dominante, anche violenta, imposta dai soggetti più forti (Omizzolo 2023, 14).

"La natura sistemica, pervasiva, organizzata e diffusa dello sfruttamento nel mercato del lavoro italiano" va dunque ricercata nel fatto che: da un lato, un'impresoria estrattiva e speculativa ha visto nell'instaurazione di tale relazione di dominio sul lavoratore un utile strumento per massimizzare i profitti; dall'altro la generale smobilitazione dei diritti del lavoro realizzata negli ultimi decenni e l'assenza di adeguate tutele hanno prodotto precarietà, vulnerabilità e ricattabilità per ampie fasce della popolazione in età da lavoro<sup>11</sup>, esponendo in misura sempre maggiore i lavoratori a rapporti di forza squilibrati in loro danno (Omizzolo 2023, 10-11)<sup>12</sup>.

Ciò vale in particolare per i lavoratori stranieri, per varie ragioni più penalizzati rispetto a quelli indigeni (cfr. Ambrosini e Panichella 2023, 21-32) e, conseguentemente, fra i più interessati dai fenomeni dello sfruttamento e del caporalato; fenomeni che costituiscono gli strumenti tramite i quali si è andato affermando, nel nostro Paese, un modello 'liquido' e resistente di impresa che proprio della fragilità sociale, della vulnerabilità e della ricattabilità del lavoratore si alimenta (Corte Assise Lecce, 13 luglio 2017 n. 2).

Difatti caporalato e sfruttamento si dimostrano fenomeni 'fluidi', capaci di adattarsi ai più svariati contesti

9 Proprio nel settore agricolo, soprattutto in alcune aree rurali del Sud Italia, si sono registrati straordinari livelli di sfruttamento e di offesa della dignità umana (cfr. Medici senza frontiere onlus 2008; Caritas italiana 2015; Medici per i diritti umani 2019).

10 Sulle peculiarità del caporalato e dello sfruttamento in agricoltura si veda De Michiel (2024); sul rapporto fra lavoro agricoltura e migrazioni si veda Mc Britton (2015); per una completa panoramica sul lavoro straniero nel settore agroalimentare si veda Ambrosini *et al.* (2024).

11 Sulla flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro si vedano Gallino (2007), Brunetti (2020) e Inapp (2022).

12 Si pensi, ad esempio, al progressivo superamento del monopolio pubblico del collocamento che, paradossalmente, ha finito col rendere più 'sicuro' il ricorso a forme di sfruttamento e caporalato grazie al paravento legale offerto da nuove tipologie contrattuali volte a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e l'esternalizzazione della manodopera (Omizzolo 2023,11).

di lavoro e il cui carattere multiforme (D'Ottavio 2019, 3) nega decisamente la dimensione esclusivamente 'rurale' che gli è stata idealmente a lungo attribuita<sup>13</sup>. Anzi, proprio la nascita e lo sviluppo di nuove e diverse modalità di manifestazione di tali fenomeni ha giocato un ruolo decisivo per la loro ampia diffusione.

È ormai acclarato, infatti, che nel nostro Paese non esiste più solo il 'caporalato nero', e cioè quelle forme para-schiavistiche di sfruttamento del lavoro che si consumano nella più completa illegalità, nelle quali il lavoratore è quasi totalmente assoggettato al dominio di un intermediario/padrone. Esiste anche e si va sempre più diffondendo [...] il 'caporalato grigio', e cioè forme di sfruttamento lavorativo che si celano dietro una parvenza di legalità del rapporto di lavoro e che non implicano il totale assoggettamento del lavoratore (Tribunale Milano, Sez. G.I.P/G.U.P., 15 ottobre 2021 n. 2805, 123).

Invero, l'elemento più pericoloso oggi pare essere proprio l'abuso di forme contrattuali lecite per perseguire fini illeciti, con l'obiettivo di schermare il reato dando apparente regolarità a prestazioni di lavoro che si svolgono, di fatto, in condizioni di sfruttamento (Senato della Repubblica 2022, 149).

Lo dimostra bene la vicenda dei rider del food delivery: i provvedimenti giudiziari sull'intermediazione illecita di cui sono stati vittime (il 'caporalato digitale') hanno svelato l'esistenza di pratiche di sfruttamento lavorativo anche nell'ambito della gig economy, rivelando come all'ombra dei servizi forniti dalle piattaforme digitali si celassero "condizioni di lavoro degradanti, con un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale" (Tribunale Milano, Sez. G.I.P/G.U.P., 15 ottobre 2021 n. 2805, 132) subito dai ciclofattorini (ingaggiati con contratti di lavoro autonomo occasionale) nel cuore delle più grandi città del Paese<sup>14</sup>.

Non a caso la Commissione d'inchiesta, nella sua Relazione finale, adotta ufficialmente la definizione di 'caporalato urbano' per descrivere lo sfruttamento di manodopera reclutata presso individuabili punti

delle città per lo svolgimento di servizi o prestazioni di breve durata.

Specularmente, la stessa Commissione registra il consolidamento di un "incontrollato bracciantato metropolitano", per lo più straniero, in settori diffusi e in particolare in quello dei servizi (Senato della Repubblica 2022, 9-10).

Ma la forza espansiva del fenomeno è dimostrata anche dalla larga diffusione dello sfruttamento lavorativo nel settore della logistica (cui va ricondotta anche la suindicata vicenda dei rider). Qui il fenomeno si è progressivamente insinuato fino a mettervi solide radici, tanto da diventare un 'modello' trasversalmente presente nei comparti del 'corrierato', dei trasporti a lunga percorrenza e del magazzino.

Anche in questi ambiti si è innestato sulla vulnerabilità della forza lavoro del settore (precaria e straniera) facendo registrare condizioni e ritmi di lavoro irrispettosi delle norme di legge e di contratto, spesso imposti tramite il ricorso a minacce, ricatti, intimidazioni e violenza psicologica (Senato della Repubblica 2022, 59).

È evidente che l'eccesso di straordinari, la reiterata violazione della normativa sull'orario di lavoro, sui periodi di riposo e sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro<sup>15</sup> diventano strumenti particolarmente funzionali alla massimizzazione dei profitti in un settore, come quello della logistica, in cui i tempi di spostamento e consegna delle merci hanno un peso decisivo per gli affari e, conseguentemente, un forte impatto sui processi e sull'organizzazione del lavoro. Tale impatto è stato peraltro acuito dalla grande diffusione dell'e-commerce (Senato della Repubblica 2022, 56-60).

Ma è in particolare il modello cooperativo, ormai snaturatosi nel settore logistico contemporaneo, ad essere divenuto lo strumento privilegiato per perseguire l'abbattimento dei costi imputabili alla forza lavoro e l'aumento dei margini di profitto.

Si è andato, infatti, consolidando nel settore il fenomeno delle 'cooperative spurie'<sup>16</sup>: si tratta di coo-

13 Riguardo l'abituale riconduzione di caporalato e sfruttamento al solo settore agricolo, si ricorda che, non a caso, la legge n. 199/2016 (che ha riformato l'art. 603 bis c.p. sul reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) è stata rubricata *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*.

14 Diffusamente sul tema dello sfruttamento dei rider del food delivery sia consentito rinviare a Sartori (2022).

15 Sono alcuni degli indicatori 'spia' di grave sfruttamento lavorativo riscontrati nei tre comparti del corrierato, dei trasporti a lunga percorrenza e del magazzino (Senato della Repubblica 2022, 59-60).

16 Sul tema è significativa la vicenda giudiziaria della società Ceva Logistic Italia (si veda Tribunale di Milano, Sez. Misure Prevenzione, 9 aprile 2019, n.59).

perative che, di fatto, operano come società di intermediazione di lavoro (in assenza di autorizzazione) tramite contratti d'appalto irregolari<sup>17</sup>.

È chiaro che le aziende committenti traggono grandi benefici da questo meccanismo di esternalizzazione delle operazioni logistiche, sia in termini di abbattimento dei costi, sia in termini di esonero da responsabilità datoriali, rimanendo formalmente estranee a pratiche di sfruttamento perpetrate in danno dei lavoratori delle cooperative (Senato della Repubblica 2022, 48-52; Santini 2022, 9).

Proprio per queste ragioni il fenomeno delle cooperative spurie si è purtroppo diffuso, nel corso degli ultimi anni, anche al di fuori del settore della logistica, interessando i diversi comparti in cui si sono insediate forme di cooperazione e assumendo tratti specifici in ognuno di essi (Senato della Repubblica 2022, 51)<sup>18</sup>.

Tutto ciò dimostra come le esperienze di sfruttamento sviluppate nel settore primario siano state fatte proprie anche da settori considerati avanzati e organizzativamente evoluti<sup>19</sup>, mediante un'attività di sofisticazione procedurale che ha celato e al contempo sistematizzato sfruttamento e caporalato, riconducendo – nel tempo – tali fenomeni ad un livello che si potrebbe definire strategico/manageriale (Omizzolo 2023, 28-29).

### 3. Caporalato e sfruttamento del lavoro: le costanti del fenomeno

Nonostante il carattere multiforme di cui si è detto, le più tradizionali come le più recenti manifestazioni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro condividono alcuni aspetti tipici e costanti che è bene individuare soprattutto in chiave di contrasto.

La prima costante costituisce, allo stesso tempo, la causa prima di questo fenomeno e individua una motivazione economica: la massimizzazione del profitto.

D'altra parte, la natura sistemica dello sfruttamento deriva anche dalla sua capacità di rispondere 'efficacemente' alle dinamiche imposte dal capitalismo globale, in primis la sfrenata competizione internazio-

nale sul costo del lavoro (cfr. Omizzolo 2023, 29).

Caporalato e sfruttamento sono innanzitutto strumenti utilizzati per abbattere i costi della manodopera e ricercare profitto con "modalità, termini e proporzioni prevalenti sulla tutela della dignità, della salute e della sicurezza" (Senato della Repubblica 2022, 150).

La seconda costante (immediata conseguenza della prima) è la concorrenza sleale che caporalato e sfruttamento producono nel mercato: l'imprenditore risparmia sul costo del personale ed evita qualunque tipo di relazione sindacale. In questo modo si crea una situazione per cui, riducendo al minimo (quando non azzerando integralmente) i diritti del lavoratore, si riducono corrispondentemente i costi per il datore di lavoro.

Dunque, nessuna garanzia per chi lavora e nessun 'fastidio' per il datore; così lo sfruttamento lavorativo finisce col realizzare anche una "funzione antisindacale fondamentale, costituendo l'archetipo di un neoliberalismo che non sopporta interferenze e mediazioni di alcun tipo" (Omizzolo 2023, 29). Tutto ciò a danno dell'imprenditore che, al contrario, rispetta la legge e le relazioni sindacali.

La terza costante riguarda la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che rappresenta un dato assiduamente presente: dove c'è sfruttamento del lavoro vi è anche totale assenza di sicurezza sul lavoro (Senato della Repubblica 2022, 7-8, 147, 150-151).

Si tenga presente che la forte preoccupazione che genera la diffusione del caporalato e dello sfruttamento lavorativo nel Paese deriva anche dal fatto che questo fenomeno sociale agisce, come appena visto, su più livelli: da un lato pregiudicando la dignità, l'incolumità personale e – nelle ipotesi più gravi – la vita dei lavoratori che ne sono vittima, dall'altro è foriero di conseguenze pregiudizievoli sulla leale concorrenza del mercato, che viene 'macchiata' da imprese che si avvalgono di manodopera impiegata in modo illegale al solo fine di massimizzare i profitti e abbattere i costi, con

17 In molti casi vengono costituite finte cooperative per far risultare i lavoratori come soci e non come dipendenti delle stesse (cfr. Senato della Repubblica 2022, 150).

18 Si pensi alla 'galassia' del settore dei servizi fiduciari dove i datori di lavoro operano spesso in forma cooperativa e in regime di esternalizzazione (con frequenti cambi di appalto), fornendo prestazioni accessorie al *core business* dell'impresa committente: una categoria contrattuale che pare, quindi, già nascere nella consapevole esigenza di compressione dei costi da parte dei beneficiari dei servizi (Ferraresi 2024, 104-106).

19 Per un'analisi e una comparazione tra i più recenti e rilevanti casi giudiziari (Bartolini, Esselunga, Fincantieri) in tali settori si veda Omizzolo (2023, 22-29).

conseguenti danni alle casse dello Stato in termini di evasione contributiva (D'Ottavio 2019, 3).

Tuttavia, venendo alla quarta costante, è bene ricordare che caporalato e sfruttamento lavorativo non celano solo evasione previdenziale e violazione delle norme in materia di sicurezza, ma – nella maggior parte dei casi – anche tanti altri reati: violazione delle leggi in materia di appalti e di subappalti, evasione fiscale, reati associativi, reati ambientali ecc. Quello di cui all'articolo 603 bis c.p. è, quindi, un reato sentinella (o reato 'spia'), cioè un reato indicatore della presenza di altri reati.

La quinta costante riguarda, invece, il ruolo delle vittime: sono rarissime le denunce presentate dai lavoratori sfruttati. La quasi totalità delle indagini svolte in materia di caporalato e, più ampiamente, di sfruttamento del lavoro è avviata su iniziativa degli uffici e in particolare dell'INL (Senato della Repubblica 2022, 10, 148-149).

In proposito basti pensare che, dal 2011 al 2021, a fronte di 458 inchieste per sfruttamento lavorativo e 401 procedimenti penali avviati, sono solo 49 le denunce dei lavoratori (Adir e Flai-CGIL 2021, 4): in questo caso non si tratta solo della classica omertà, del mero silenzio per paura, poiché per i lavoratori sfruttati “si aggiunge il grave bisogno di accettare qualsiasi condizione di lavoro”, dunque “l'assenza di denunce è da ricondurre a una particolare e profonda preconditione di disagio economico, umano e sociale al quale la vittima non riesce a reagire” (Senato della Repubblica 2022, 10).

La sesta e ultima costante<sup>20</sup> è la nazionalità straniera delle vittime: caratteristica fondamentale del 'caporalato' (e dello sfruttamento che genera)

è che la sua opera di mediazione si concentra sulle fasce più deboli della forza lavoro (Scotto 2016, 81), cui, come detto, appartiene larga parte della popolazione migrante<sup>21</sup>.

L'accentuata vulnerabilità di questa categoria di lavoratori deriva dal combinato disposto di diversi fattori fra cui: la scarsa conoscenza dei propri diritti e del sistema istituzionale italiano, le difficoltà linguistiche, la mancanza di legami familiari e amicali territoriali, il diseguale accesso ai servizi e alle prestazioni di welfare (che contribuisce a generare forme di segregazione sociale) (Guariso 2023), un mercato del lavoro che presenta una discriminante dualità autoctoni/immmigrati (Omizzolo 2020, 288), una stereotipata narrazione mediatica e pubblica del fenomeno migratorio<sup>22</sup>.

Ma è in particolare dalla precarietà della condizione giuridica relativa al regolare soggiorno nel Paese che deriva la forte vulnerabilità e la conseguente sovraesposizione a pratiche di reclutamento informale e di sfruttamento.

Si pensi al migrante irregolare, senza permesso di soggiorno e quindi facilmente ricattabile, ma anche al migrante con permesso di soggiorno che, pur titolare di diritti, deve la propria regolarità a un contratto di lavoro che non potrà permettersi di perdere (Perrotta 2015, 24)<sup>23</sup>: dunque una continua “circularità tra irregolarità del soggiorno e irregolarità del lavoro” (Cangemi *et al.* 2023, 68; Palidda 2008, 89-92).

Accade così che, molto spesso, all'adozione di condizioni economiche vessatorie, si affianca anche l'uso di linguaggi e comportamenti che producono dipendenze, a volte integrali, della manodopera; e ciò anche in considerazione delle esigenze dei

20 L'elenco non vuole essere esaustivo: ci si è soffermati solo sulle costanti considerate più significative.

21 Che la presenza di vittime straniere rappresenti una costante di tutte le manifestazioni (vecchie e nuove) di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo lo dimostrano bene le parole usate dai giudici milanesi a proposito della vicenda del caporalato 'digitale' sui rider: “il forte isolamento sociale in cui vivono questi lavoratori immigrati offre l'opportunità di reperire lavoro a bassissimo costo poiché si tratta di persone disposte a tutto per avere i soldi per sopravvivere, sfruttate e discriminate da datori di lavoro senza scrupoli che avvertono in loro il senso del sentirsi costretti a lavorare per non vedere fallito il proprio sogno migratorio e quindi disposti a fare non solo i lavori meno qualificati e più pesanti, ma anche ad essere pagati poco e male” (Tribunale di Milano, Sez. Misure Prevenzione, 28 maggio 2020 n. 9, 8).

22 “Il racconto e la lettura del fenomeno migratorio tornano a proiettarsi sui mari e sui confini, sotto la spinta di un dibattito e di un agire politico che continuano, da un lato, a privilegiare le politiche del rifiuto nei confronti dei migranti che giungono da altri continenti e la criminalizzazione della solidarietà; e, dall'altro, a disinteressarsi delle storie e delle condizioni di vita dei molti cittadini di origine straniera che vivono stabilmente in Italia” (Naletto 2023, 189): tale narrazione finisce col produrre “un divario tra l'immigrazione reale e l'immigrazione mediatica che non solo confonde la percezione collettiva, ma alimenta quei processi di categorizzazione e di etichettamento da cui scaturiscono stereotipi e discriminazioni” (Naletto e Ghirelli 2020, 258).

23 Per il lavoratore straniero “dal rapporto di lavoro dipende non solo la possibilità di soddisfare i bisogni essenziali, ma anche la regolarità del titolo o in caso di *status* irregolare [...] la prospettiva della sua regolarizzazione” (Protopapa 2023, 143).

lavoratori di acquisire documenti e sbrigare pratiche amministrative indispensabili per la regolarità della loro permanenza sul territorio dello Stato (Camera dei Deputati 2021, 2).

Così la posizione di estrema debolezza dei lavoratori stranieri (in particolare extra UE) nel mercato del lavoro italiano finisce col renderli, purtroppo, vittime 'predestinate' dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

In proposito un dato per tutti: sempre con riferimento al decennio 2011-2021, su 391 inchieste in materia di sfruttamento del lavoro da cui si è riusciti a ricavare la nazionalità delle vittime, ben 293 (il 74%) coinvolgono solo stranieri (extra UE); a queste vanno aggiunte 26 inchieste in cui le vittime sono sia stranieri (extra UE) che cittadini dell'Unione europea. Sommando i due gruppi, se ne ricava che nell'81% circa dei casi (319 su 391) sono coinvolti stranieri (Adir e Flai-CGIL 2021, 6).

#### 4. L'articolo 603-bis del Codice penale: il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

È opinione diffusa e largamente condivisa che l'attuale versione dell'articolo 603-bis del Codice penale (c.p.), come modificato dalla L. n. 199/2016, abbia superato molte delle criticità della precedente normativa e costituisca oggi uno strumento repressivo del fenomeno molto più efficace rispetto al passato.

Merito della riforma del 2016 è sicuramente quello di aver spostato il focus del reato sul lavoro sfruttato (Senato della Repubblica 2022, 132-133): uno dei limiti principali della precedente fattispecie era, infatti, la non punibilità del datore di lavoro (che non rientrava fra i soggetti attivi del reato) e che poteva essere coinvolto solo per il tramite della responsabilità concorsuale<sup>24</sup>.

Il reato, infatti, nella sua versione originaria<sup>25</sup>, riguardava il solo rapporto bilaterale tra caporale e lavoratore ed era impossibile l'applicazione dell'articolo 603 bis c.p. in caso di sfruttamento del lavoro realizzato dal solo datore di lavoro; così

come ne era impossibile l'applicazione in caso di intermediazione del caporale non realizzata tramite violenza, minaccia o intimidazione o non supportata da una struttura organizzativa. Tutti elementi, quest'ultimi, di non facile dimostrazione in sede probatoria (D'Ottavio 2019, 10).

"Un delitto senza testa, dunque, o, se si preferisce, a terapia asintomatica: destinato, semmai, ad incidere sui sintomi, ma non ad estirpare le cause genetiche del sistema" (Di Martino 2015, 82).

Per superare gli evidenti limiti della fattispecie incriminatrice, il Legislatore è intervenuto con la legge del 29 ottobre 2016, n. 199, modificando in maniera significativa l'articolo 603-bis c.p.

L'attuale formulazione dell'articolo incrimina, come visto nel paragrafo 1, due diverse condotte. La disposizione, infatti, punisce chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori:

- recluta manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento;
- utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, anche (ma non necessariamente) avvalendosi di attività di intermediazione.

La principale novità introdotta con la L. n. 199/2016 risiede, dunque, nella punibilità autonoma del datore di lavoro che sfrutta lavoratori in stato di bisogno, a prescindere dalle modalità del reclutamento.

Inoltre, con riferimento all'attività di intermediazione, la nuova disposizione non prevede più violenza, minaccia o intimidazione come elementi costitutivi della condotta, né è più contemplato il requisito dell'attività organizzata di intermediazione.

Si tratta di modifiche rilevanti: basti pensare che la giurisprudenza di legittimità, prima della riforma dell'articolo 603 bis c.p., riteneva non configurabile il reato in questione "avendo riguardo soltanto agli elementi indicativi dello sfruttamento [...], senza che risulti dimostrata la sussistenza anche dell'altro necessario elemento, costituito dall'impiego di

24 L'unico caso in cui si poteva ottenere una tutela direttamente nei confronti del datore di lavoro era quello dello sfruttamento del lavoratore irregolarmente presente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 22, co. 12-bis, D.lgs. n. 286/1998.

25 Si veda l'articolo n. 12 del decreto-legge n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011 (che ha introdotto nel Codice penale l'articolo 603-bis sul reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro") che recitava: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato".

violenza, minaccia o intimidazione” (Cassazione penale, Sez. V, 18 dicembre 2015 n. 16735).

Nella nuova versione dell'articolo n. 603-bis c.p. appare evidente come lo sfruttamento del lavoratore in condizione di bisogno costituisca elemento caratteristico di entrambe le condotte criminose.

Nonostante ciò, il Legislatore non dà una definizione né del concetto di 'stato di bisogno', né di quello di 'sfruttamento lavorativo'. Tuttavia, solo con riferimento a quest'ultimo, vengono forniti degli utili supporti interpretativi tramite l'individuazione di quattro indici di sfruttamento (art. 603-bis, co.3, c.p.): a) la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dalle previsioni dei contratti collettivi di lavoro o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; b) la reiterata violazione della normativa in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria e ferie; c) la violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; d) la sottoposizione del lavoratore a degradanti condizioni di lavoro, alloggiative o di sorveglianza. In proposito è importante ricordare che per integrare lo sfruttamento è sufficiente anche solo la ricorrenza di una sola delle circostanze sintomatiche indicizzate. Inoltre, con riferimento ai primi due indici (materia salariale e orario di lavoro e riposo), è necessario che vi sia la reiterazione della condotta; ciò per distinguere il mero e isolato inadempimento dallo sfruttamento che integra la fattispecie incriminatrice.

Gli indici di sfruttamento non devono considerarsi però elementi costitutivi del reato, poiché hanno esclusivamente una funzione di "orientamento probatorio" (Di Martino 2015, 85 - nota 32); "ne consegue che il giudice, nell'esercizio del suo libero convincimento, è solo 'guidato' da questi indici ma agli stessi non vincolato" (D'Ottavio 2019, 16), ben potendo – trattandosi di un indice 'aperto' – considerare integrato il reato in presenza di casi di

sfruttamento non sussumibili negli indici previsti dalla legge (D'Ottavio 2019, 17; Di Martino 2018, 8, 10).

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, la legge prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Nel caso in cui i fatti siano commessi con violenza o minaccia (che, esclusi dalla nuova fattispecie base del reato, ne caratterizzano solo l'ipotesi aggravata), la reclusione prevista va dai cinque agli otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato (art. 603-bis, co. 2, c.p.).

La pena viene poi aumentata da un terzo alla metà al verificarsi delle seguenti aggravanti specifiche (art. 603-bis, co. 4, c.p.): quando il numero dei lavoratori reclutati è superiore a tre; quando almeno uno dei lavoratori reclutati è minorenni in età non lavorativa; quando i lavoratori sfruttati sono esposti a condizioni di grave pericolo. È tuttavia prevista una riduzione di pena (da un terzo a due terzi) per chi collabora con le autorità (art. 603-bis.1 c.p.).

Infine, la riforma del 2016<sup>26</sup> ha anche colmato un'altra grande lacuna della previgente disciplina: la mancata previsione della responsabilità delle persone giuridiche<sup>27</sup>; difatti, a seguito dell'inserimento della fattispecie di cui all'articolo 603 bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001, anche l'ente può essere chiamato a rispondere qualora il reato sia commesso nel suo interesse o vantaggio<sup>28</sup>.

## 5. L'apparato sanzionatorio: criticità e ipotesi di modifica

A otto anni dalla riforma del reato di cui all'articolo 603-bis c.p. e data la già illustrata preoccupante diffusione di caporalato e sfruttamento del lavoro su tutto il territorio nazionale e nei più svariati contesti lavorativi, appare più che opportuna una riflessione sull'attuale efficacia della norma penale e, più in generale, dell'intero apparato sanzionatorio.

26 Va ricordato che l'art. 4 della L. n. 199/2016 ha anche modificato l'articolo 380 del Codice di procedura penale aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza o minaccia tra i reati per cui è previsto l'arresto in flagranza.

27 Si veda art. 25 *quinquies*, lett. a), D. Lgs. n. 231/2001; sul tema della responsabilità penale della persona giuridica si vedano De Simone (2012), Bartoli (2016), Amarelli (2013).

28 L'art. 5, D.Lgs. n.231/2001, dispone che "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Di seguito ci si soffermerà, quindi, su quelle che sembrano essere le principali criticità di quest'ultimo, illustrando alcune delle proposte di modifica sul tappeto.

Si è già detto che lo sfruttamento del lavoratore e la condizione di bisogno dello stesso costituiscono elementi caratteristici di entrambe le condotte criminose individuate dal nuovo articolo 603-bis c.p., tanto da dovergli attribuire una funzione 'selettiva' delle situazioni meritevoli di protezione; ma si è anche già detto che, nonostante ciò, il Legislatore non ha fornito una definizione né di 'sfruttamento del lavoro', né di 'condizione di bisogno'.

L'impressione è che proprio l'assenza di una puntuale definizione di questi concetti produca una scarsa pregnanza qualificatoria dell'articolo 603-bis c.p.; questo perché il disvalore sociale delle condotte punite da quest'ultimo si concentra su questi due elementi, che finiscono col costituire i cardini dell'intera figura criminosa, segnandone il confine rispetto ad altre fattispecie contigue (Manfredini 2024, 53).

In particolare, con riferimento agli indici di sfruttamento previsti dall'articolo 603 bis c.p., pare evidente che la loro costruzione si basi su parametri riconducibili prevalentemente, se non esclusivamente, alla subordinazione (cfr. Torre 2020a): è come se per il Legislatore penale il lavoro sfruttato fosse solo quello subordinato (Torre 2020b, 85).

Ciò potrebbe inficiare l'efficacia repressiva della disposizione, in particolare rispetto ad alcune forme di degrado lavorativo che invece registrano un'ampia diffusione al di fuori dello schema tradizionale della subordinazione.

È vero che, come detto, gli indici non costituiscono un'elencazione tassativa ed esaustiva delle condizioni da cui desumere lo sfruttamento, assumendo solo una funzione di 'linee guida legislative'; ciò nonostante c'è il rischio che l'interprete (magari guidato da una certa pigrizia argomentativa) possa considerare esclusivamente quei contesti in cui sia dato riscontrare la violazione dei parametri richiamati dagli indici, creando, in questo modo, delle possibili lacune di tutela (Senato della Repubblica 2022, 62-66).

In ragione di ciò, sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore volto, non ad eliminare<sup>29</sup>,

quanto ad arricchire la tipologia degli indici, conferendo maggiore determinatezza all'opaca tipicità della fattispecie penale. Ciò sarebbe necessario per perseguire penalmente ipotesi di sfruttamento diffuse in nuovi contesti economici (ad esempio la gig economy), ma soprattutto rispetto alle poliedriche forme che assume oggi l'impresa (Senato della Repubblica 2022, 66-67).

D'altra parte, anche il riferimento alla nozione di 'stato di bisogno' quale elemento che completa la fattispecie delittuosa pone interrogativi complessi. Sottende, infatti, una questione che riguarda il capitalismo come sistema di produzione in generale che, per così dire, si nutre proprio del bisogno del lavoratore.

Naturalmente tale condizione non può che accrescersi in un mercato del lavoro con livelli significativi di disoccupazione, dove possono essere molte le persone potenzialmente in una condizione definibile di bisogno (Mc Britton 2017, 168-169). Difatti, tanto più in una situazione di crisi economica e di generale impoverimento, "è purtroppo verosimile che le persone siano indotte ad accettare la violazione dei propri diritti pur di poter lavorare e così mantenere il tenore di vita precedentemente conquistato" (Braschi 2021, 127).

Ad ogni modo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo, e cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose" (Cassazione penale, Sez. IV, 22 giugno 2021 n. 24441).

Di tale interpretazione, tuttavia, andrebbe scongiurato il rischio di un appiattimento sul solo dato economico. Infatti, mettendo l'accento esclusivamente sul bisogno economico del lavoratore, potrebbe non trovare adeguata tutela penale chi è nelle condizioni di non accettare un lavoro e sottrarsi allo sfruttamento in forza, ad esempio, della ricchezza familiare posseduta o dei propri risparmi.

D'altra parte, se si finisce con l'identificare

29 Rinunciare agli indici di sfruttamento significherebbe affidare all'indeterminatezza del termine 'sfruttamento' la funzione selettiva del fatto tipico attribuendo, così, al potere giudiziario una funzione politica e di direzione economica (Senato della Repubblica 2022, 66; Torre 2020b, 87).

(quasi 'banalizzandolo') lo stato di bisogno con una generica necessità di lavorare, difficilmente si potrà negare la presenza di questa condizione in caso di lavoro svolto in condizione di sfruttamento: come se la condizione di bisogno fosse necessariamente e automaticamente presente ogniqualvolta il lavoratore accetti condizioni di lavoro al di sotto degli standard stabiliti dalla normativa (Merlo 2020, 5). Prova ne sarebbe la rarità di sentenze che, al ricorrere di condizioni di sfruttamento, escludono l'integrazione del reato perché non ravvisabile la condizione di bisogno del lavoratore (Cucinotta 2024, 202-203).

Dunque, anche in questo caso, sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore volto, non ad eliminare<sup>30</sup>, quanto a precisare la nozione di condizione di bisogno.

Lo strumento per farlo potrebbe essere, come per lo sfruttamento, quello degli indici normativi; tramite l'elaborazione di quest'ultimi si potrebbe chiarire che la situazione di particolare debolezza del lavoratore richiesta dalla fattispecie incriminatrice non è di carattere necessariamente ed esclusivamente economico. La debolezza potrebbe intendersi in senso contrattuale e consistere, ad esempio, nell'assente o ridotta qualifica lavorativa, nella prolungata disoccupazione involontaria, nella mancata conoscenza della lingua, nell'oggettiva difficoltà di trovare un impiego in condizioni legali ecc.

In questo modo il lavoratore non dovrebbe esaurire le proprie risorse economiche prima di essere tutelato dall'ordinamento penale: difatti l'accertamento ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 603-bis c.p. non avrebbe ad oggetto tanto la situazione economica, quanto l'approfittarsi, da parte del datore di lavoro, dell'assenza di alternative concrete e dello scarso potere contrattuale del lavoratore per imporre condizioni di sfruttamento (Cucinotta 2024, 206).

Si è detto, inoltre, che la riforma del 2016 ha introdotto la responsabilità degli enti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ma si è anche sottolineato come attraverso forme contrattuali complesse o tramite 'società carosello' sia possibile garantire una sorta di immunità a chi, di fatto, utilizza il lavoro sfruttato.

Molto spesso, infatti, schermi giuridici dissimulano il coinvolgimento di chi effettivamente beneficia di situazioni di degrado lavorativo, rendendo molto difficile (quando non impossibile) la corretta imputazione della responsabilità penale.

D'altra parte, la responsabilità dell'ente è legata al reato di connessione realizzato dal singolo che deve aver agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente; lo stesso criterio appare insufficiente, però, per colpire i veri centri decisionali nell'ambito di gruppi societari. Quasi sempre, in questi casi, l'autore del fatto di connessione è un soggetto esterno alla compagine societaria della controllante, pertanto, è difficile provare quel legame di immedesimazione organica fulcro della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231/2001.

Dunque, manca una normativa sulla responsabilità dell'ente nell'ambito di gruppi societari o rispetto a società che svolgano un controllo di fatto su altre imprese collettive e questa lacuna comporta una sorta di immunità per le imprese controllanti. Inutile dire che sarebbe auspicabile un intervento legislativo finalizzato a colmare anche questa lacuna.

Sempre sul terreno di un ampliamento dell'area dei soggetti penalmente responsabili si muoverebbe anche un'altra importante e altrettanto auspicabile riforma: estendere l'applicazione dell'articolo 603-bis c.p. anche a colui che benefici consapevolmente del lavoro in condizioni di sfruttamento.

Difatti nel nostro ordinamento 'l'utilizzatore finale', ovvero il reale beneficiario della prestazione lavorativa eseguita in condizioni di sfruttamento, può ben dissimulare il suo coinvolgimento creando fittiziamente soggetti interposti che reclutano e/o fanno ricorso al lavoro sfruttato e garantirsi, in questo modo, una situazione di immunità penale (Senato della Repubblica 2022, 67-71).

Infine, dal punto di vista sistemico, sarebbe auspicabile anche l'introduzione di una disposizione penale che vieti il lavoro forzato nel nostro ordinamento, poiché, ad ogni evidenza, l'articolo 603-bis c.p. non riesce ad assolvere pienamente a questa funzione.

Invero, mentre il lavoro forzato rinviene il proprio requisito nell'assenza di consenso del lavoratore<sup>31</sup>, costretto a svolgere un'attività contro

30 Incentrare l'art. 603-bis sul solo sfruttamento lavorativo finirebbe per attrarre nell'orbita della fattispecie rapporti di lavoro connotati da indubbia adeguatezza sociale: si pensi a quanti accettano condizioni di sfruttamento per ragioni di formazione o di carriera nella prospettiva di ottenere in futuro ingenti guadagni o avanzamenti di carriera (Cucinotta 2024, 204).

31 Si vedano l'articolo 2, Convenzione ILO n. 29/1930 e l'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

la propria volontà, l'articolo 603-bis c.p. incrimina lo sfruttamento di lavoratori che, a causa del loro stato di bisogno, accettano volontariamente di sottoporsi a condizioni considerate di sfruttamento lavorativo. La distanza tra le due situazioni si evince anche dal fatto che violenza e minaccia, che nel lavoro forzato rappresentano i presupposti della prestazione resa dalla vittima, nell'articolo 603-bis c.p. costituiscono solo circostanze aggravanti delle condotte di reclutamento, utilizzo, assunzione o impiego di manodopera.

È da escludere anche la possibilità che il divieto di lavoro forzato possa trovare un posto fra le righe dell'articolo 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) nella parte in cui sanziona "chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative".

Il problema deriva dal requisito dello 'stato di soggezione continuativa' (essenza della condizione servile) che mal si abbina al lavoro forzato nelle sue più ricorrenti fenomenologie, legate ad attività stagionali o comunque di breve durata.

Conseguentemente, i fatti di lavoro forzato non possono acquisire rilievo penale se non per il tramite del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come la giurisprudenza della Cassazione sembrerebbe dimostrare, data la tendenza dei giudici a configurare il paradigma, apparentemente più calzante, dell'articolo 603-bis c.p.

Fra l'altro, una conseguenza dell'estraneità del lavoro forzato all'articolo 600 c.p. è l'esclusione delle vittime del lavoro forzato dall'accesso a un fondo istituito per il finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle sole vittime di schiavitù, servitù e tratta. (Seminara 2024, 25-34). Motivo in più per distinguere, come sarebbe opportuno, i casi di 'semplice' sfruttamento (di cui all'art. 603-bis c.p.) da quelli in cui la mercificazione dell'essere umano è il frutto dell'*approfittamento* di una condizione di difficoltà tale da eliminare qualsivoglia libertà di scelta del lavoratore: una posizione che impedisce, quindi, alla vittima di sottrarsi alla coercizione posta in essere da un datore di lavoro consapevole della sua vulnerabilità.

Evidentemente, di fronte a situazioni di estrema

povertà ed emarginazione sociale, come quelle che spesso affliggono i migranti irregolari, minacciati di essere denunciati all'autorità o ingiustamente privati dei loro documenti, la libertà di scelta del lavoratore si comprime a tal punto da potersi ravvisare una forma di coercizione. Per casi come questi risulta quindi riduttivo parlare di sfruttamento, venendo in rilievo il medesimo bene della personalità individuale tutelato dai reati di schiavitù, servitù e tratta di persone.

Naturalmente, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento del reato di lavoro forzato, la cui tipizzazione potrebbe essere operata anche all'interno dello stesso articolo 600 c.p. (Seminara 2024, 40, 44-45), l'articolo 603-bis c.p. potrebbe utilizzarsi per sanzionare le più gravi violazioni dei diritti dei lavoratori, ponendosi in una prospettiva di tutela oggettiva e allontanandosi dalla dimensione caratteristica dei delitti posti contro la personalità individuale. In tal caso, l'introduzione del nuovo reato dovrebbe, in maniera coerente, portare anche a una corrispondente graduazione del sistema sanzionatorio (Braschi 2024, 136-137).

#### **Note conclusive: spunti per una nuova strategia di contrasto**

Per contrastare fenomeni così diffusi, radicati e socialmente complessi come l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo, non pare sufficiente, tuttavia, la sola modifica del Codice penale. È necessario mettere in campo una strategia complessiva che consenta di agire simultaneamente su più fronti (informazione, prevenzione, repressione, sostegno ecc.).

Di seguito si tenterà di fornire, senza alcuna pretesa di esaustività, qualche spunto di riflessione in merito, con l'obiettivo di contribuire a un dibattito su aspetti diversi da quelli meramente repressivi dei fenomeni in questione<sup>32</sup>.

Un primo fronte d'intervento per disegnare una più ampia strategia di contrasto dovrebbe sicuramente riguardare la vigilanza: è necessario implementare e valorizzare i servizi ispettivi del lavoro per evitare che le azioni di quest'ultimi abbiano carattere per lo più settoriale ed emergenziale (cfr. Santini 2022, 15).

32 Per una completa e organica proposta di contrasto che non si limiti alla sola dimensione penale della repressione si veda Bonardi *et al.* (2023).

Per far ciò, oltre a superare le carenze d'organico dell'INL e dotarlo di adeguate risorse finanziarie da investire anche nell'utilizzo di nuove e più efficaci tecnologie (ad esempio droni) (Rausei 2024, 365-367), è necessario continuare a lavorare nella direzione del coordinamento delle attività ispettive e della condivisione di dati e conoscenze fra gli enti a vario titolo interessati, sia a livello nazionale (Inps, Inail, Regioni), sia a livello europeo (EU-OSHA, ELA) (Senato della Repubblica 2022, 155-156).

Ma l'attività di vigilanza andrebbe anche sostenuta tramite il potenziamento di istituti già esistenti, che prevedono sistemi premiali per le imprese virtuose. Sarebbe utile, ad esempio, estendere a tutti i settori produttivi il regime di condizionalità sociale: tale regime è attualmente previsto per il solo settore agricolo dagli articoli 84-89 del Regolamento UE 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (attuati in Italia con D.M. 28 dicembre 2022, n. 664304) che consente di subordinare all'integrale rispetto della legislazione (non solo nazionale) in materia di tutela dei lavoratori la concessione alle imprese dei sussidi di origine europea. L'estensione a tutti i settori economici e per tutti i tipi di agevolazioni dell'istituto della condizionalità sociale consentirebbe di veicolare i canali di incentivazione economica solo verso quelle imprese che rispettano la normativa sul lavoro (Rausei 2024, 367-368).

Nella stessa direzione si collocherebbe l'individuazione di 'indici di congruità' per tutti i settori produttivi o per lo meno per i più interessati dai fenomeni del caporalato e dello sfruttamento del lavoro (cfr. Cangemi *et al.* 2023, 69). Si tratta di uno strumento in passato previsto da norme sia regionali che nazionali<sup>33</sup>, ma troppo frettolosamente abbandonato. Tali indici altro non sarebbero che parametri che definiscono il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e servizi prodotti dal datore di lavoro e la quantità delle ore di lavoro necessarie. Questi parametri non andrebbero intesi in maniera 'rigida',

poiché mitigati dall'individuazione di tollerabili fasce di scostamento e dalla possibilità, per il datore di lavoro, di giustificare l'eventuale divario fra il risultato produttivo e il numero di lavoratori (es. efficiente utilizzazione dei mezzi di produzione).

La congruità, così, potrebbe costituire un apprezzabile indice della regolare applicazione ai lavoratori degli standard di trattamento economico, normativo e previdenziale e il rispetto degli indici potrebbe diventare condizione indispensabile per il godimento di agevolazioni e benefici e per la partecipazione a bandi pubblici (Mc Britton 2017, 178-180).

Naturalmente anche il finanziamento di una adeguata campagna di informazione e formazione sui temi del caporalato e dello sfruttamento potrebbe aiutare a sensibilizzare sul disvalore sociale oltre che giuridico di questi fenomeni che, nell'immaginario collettivo, come detto, vengono erroneamente ancora associati al solo settore agricolo e al Meridione<sup>34</sup>.

Importante sarebbe anche potenziare i Servizi per l'impiego<sup>35</sup> e implementare quelli di front-office degli enti locali (ad esempio assumendo mediatori culturali) nell'ottica di un raccordo con la presenza dei migranti residenti (Omizzolo 2023, 32).

Un altro fronte d'intervento dovrebbe riguardare, invece, le vittime: mancano strumenti strutturali, non episodici, in grado di garantire loro adeguata assistenza una volta acclarata la condizione di sfruttamento lavorativo.

Frequentemente, dopo gli arresti in flagranza di reato del datore di lavoro o del caporale, emerge la drammatica mancanza di una rete di solidarietà che garantisca assistenza sociale, economica, sanitaria, legale, linguistica e abitativa.

Difatti, risulta ancora troppo contenuto il ricorso ai percorsi di assistenza e integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) per gli stranieri che versino in situazioni di violenza o di grave sfruttamento (Adir e Flai-CGIL 2021, 4).

Tuttavia, alcune interessanti iniziative a livello

33 Legge Regione Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006; legge n.296 del 27 dicembre 2006.

34 Sul punto si veda Omizzolo (2023, 32), dove si propone "l'organizzazione sistematica e avanzata di corsi di formazione [...], convegni, iniziative culturali avanzate, interventi ricorrenti nelle scuole del proprio territorio sul tema dello sfruttamento, delle mafie e del diritto del lavoro, per agevolare percorsi collettivi qualificati di coscientizzazione e di impegno contro un sistema che [...] risulta sistemico, quotidiano e prossimo all'esistenza di qualunque cittadino".

35 Si tenga presente che il ricorso al caporalato come sistema di reclutamento viene spesso 'preferito' dagli stessi lavoratori coinvolti ai canali ufficiali di inserimento lavorativo, considerati, per diverse ragioni, inadeguati (Scotto 2016, 81); sul ruolo dei Servizi per l'impiego come alternativa reale ai caporali e come canale per l'accesso a lavori dignitosi per la forza lavoro migrante si veda Protopapa (2023).

territoriale basate sulla cooperazione tra strutture prefettizie, Procure della Repubblica, strutture sanitarie ed enti del Terzo settore potrebbero essere prese ad esempio e diventare una sorta di modello per la presa in carico delle vittime (Senato della Repubblica 2022, 11) e, prima ancora, per facilitare l'emersione e la prevenzione di caporalato e sfruttamento (Zadra *et al.* 2023).

A tal proposito, merita di essere ricordato che le pochissime denunce avanzate dalle vittime (come visto, solo 49 nel decennio 2011-2021) si concentrano proprio in quei territori ove sono presenti sistemi di collaborazione tra Procure e altri attori o enti del territorio che, in molti casi, hanno veicolato le segnalazioni dei lavoratori su situazioni problematiche (Adir e Flai-CGIL 2021, 27).

D'altra parte, le vittime necessitano di protezione non solo rispetto allo sfruttatore, ma anche e soprattutto rispetto alla condizione di vulnerabilità e di estrema difficoltà che le induce ad accettare condizioni di sfruttamento: non far percepire la repressione dello sfruttatore come un danno alla vittima stessa è il primo passo da compiere. È ovvio che solo assicurando un'adeguata protezione alle vittime di caporalato e sfruttamento del lavoro si potrà ottenere la loro complicità nella prospettiva di un'emersione di questo fenomeno criminale (Santini 2022, 14).

Proprio in quest'ottica la collaborazione dell'INL con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM), che ha messo a disposizione dei Servizi ispettivi le esperienze e le competenze di mediatori culturali, sembra aver sviluppato modalità efficaci di tutela dei migranti vittime di caporalato e di sfruttamento lavorativo, ingenerando un inedito atteggiamento di fiducia dei lavoratori stranieri verso l'INL (Rausei 2024, 357).

Si tratta di un'esperienza ad oggi limitata a specifici progetti sul territorio (Su.Pr.Eme.-Sud Protagonista, nelle regioni del Sud Italia nel settore agricolo e A.L.T. Caporalato!-Azioni per la legalità e la tutela del lavoro, nei territori del Centro e del Nord Italia in diversi settori produttivi), ma che meriterebbe di essere presa a modello per diventare una modalità ordinaria di svolgimento dell'attività ispettiva in materia.

Infine, si è detto che la precarietà della condizione giuridica che caratterizza larga parte della forza lavoro migrante rende quest'ultima particolarmente vulnerabile e ricattabile, quindi più esposta a pratiche di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Le ragioni della posizione di estrema debolezza di questi lavoratori nel mercato del lavoro italiano derivano dalle tante criticità e dalla complessiva inadeguatezza del vigente sistema di quote e programmazione dei flussi per l'ingresso e il soggiorno della manodopera straniera (Chiaromonte 2019; Chiaromonte 2020). Inadeguatezza aggravata dall'assenza di meccanismi 'ordinari' di regolarizzazione della forza lavoro migrante<sup>36</sup> (Chiaromonte e D'Onghia 2020; Paggi 2020).

Un altro fronte d'intervento, dunque, forse il più importante, dovrebbe riguardare la revisione dell'attuale sistema degli ingressi per lo svolgimento di attività lavorativa<sup>37</sup>.

Basti dire che tale sistema non consente, allo stato attuale, un ingresso per la ricerca di lavoro (Chiaromonte e D'Onghia 2020, 3). Tale possibilità era, invece, contemplata nell'originaria versione dell'articolo 23 T.U. Immigrazione (prima delle modifiche introdotte dall'articolo 19 della L. n. 189/2002): una disposizione che, sicuramente più efficacemente di oggi, era in grado di fornire una risposta alle esigenze di tutela della regolarità del mercato del lavoro e di controllo degli ingressi.

Si trattava del meccanismo della 'sponsorizzazione' tramite il quale lo straniero veniva autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato per ricercare lavoro per il periodo di un anno a condizione che, in quest'arco temporale, le sue esigenze di vita venissero garantite da alcuni soggetti autorizzati. Quest'ultimi, italiani o stranieri (ma anche – in caso di rispetto di determinati requisiti – Regioni, Enti locali e Associazioni professionali e sindacali), dovevano dimostrare di poter assicurare allo straniero alloggio e copertura dei costi per sostentamento e assistenza sanitaria.

Una norma realista e ancora molto attuale cui si potrebbe guardare in prospettiva di una riforma dell'attuale sistema (Mc Britton 2017, 140)<sup>38</sup>.

36 Per porre rimedio a tale assenza, pare più che sensata, ad esempio, la proposta di prevedere il riconoscimento immediato di un permesso di soggiorno a coloro che, pur privi dello stesso, possono essere regolarmente inseriti nel mercato del lavoro italiano o regolarmente assunti da un datore di lavoro (Omizzolo 2023, 34).

37 Sul funzionamento e sulle principali criticità del sistema italiano degli ingressi dei lavoratori stranieri si veda Ambrosini (2023, 9-12).

38 Nella stessa direzione la proposta di introdurre un permesso di soggiorno per ricerca lavoro di almeno dodici mesi (Omizzolo 2023, 34).

È chiaro infatti che l'apertura di nuovi canali legali di ingresso per lavoro si pone ormai come una improcrastinabile necessità, poiché costituirebbe un efficace strumento per impedire la facile reperibilità di lavoratori stranieri che, non potendo essere regolarmente impiegati per ragioni legate al loro titolo di soggiorno, si rendono inevitabilmente disponibili a svolgere lavoro informale e a qualunque condizione, subendo le odio-

se pratiche di sfruttamento lavorativo che spesso vi si associano.

Ad ogni modo qualunque nuova strategia di contrasto si vorrà mettere in campo, perché sia davvero efficace, dovrà costruirsi attorno a un dato indiscutibile che deve diventare comune consapevolezza: "oltre alle vittime e ai carnefici, lo sfruttamento è sempre anche una questione di chi ne trae beneficio" (Rigo 2015, 11).

## Bibliografia

- Adir, Flai-CGIL (2021), *IV Rapporto del laboratorio "Altro Diritto"/Flai-Cgil sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime. Con approfondimento sulle Regioni interessate dal Progetto "Di.Agr.A.M.M.I. Nord"*, Roma, Flai-CGIL
- Amarelli G. (2013), I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza, *Diritto Penale Contemporaneo*, 19 aprile
- Ambrosini M. (2023), *Le politiche sugli ingressi di lavoratori migranti in Italia e in altri paesi dell'Unione europea. Nota tematica*, Roma, Organizzazione internazionale del lavoro
- Ambrosini M., Devole R., Naso P., Paravati C. (a cura di) (2024), *Made in ImmigrItaly. Terre, colture, culture. Primo rapporto sui lavoratori immigrati nell'agroalimentare*, Centro Studi Confronti, Roma, Agrilavoro Edizioni
- Ambrosini M., Panichella N. (2023), *Tendenze del lavoro dei migranti in Italia. Nota tematica*, Roma, Organizzazione internazionale del lavoro
- Bartoli R. (2016), Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita – Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231", *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 marzo
- Bonardi O., Calafà L., Elsen S., Salomone R. (a cura di) (2023), *Lavoro sfruttato e caporalato. Una road map per la prevenzione*, Bologna, il Mulino
- Braschi S. (2024) Violenza, minaccia e stato di bisogno nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: una riflessione in prospettiva *de lege ferenda*, in Ferraresi M., Seminara S. (a cura di) (2024), *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, Modena, ADAPT University Press, pp.116-144
- Braschi S. (2021), Il concetto di "stato di bisogno" nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, *Diritto Penale Contemporaneo*, n.1, pp.113-135
- Brunetti I. (a cura di) (2020), *Rapporto sul futuro del lavoro. Le dinamiche del lavoro non standard in Italia*, Roma, Inapp
- Camera dei Deputati (2021), *Documento approvato dalle commissioni riunite XI (lavoro pubblico e privato) e XIII (agricoltura) nella seduta del 12 maggio 2021 a conclusione dell'indagine conoscitiva deliberata nella seduta del 19 dicembre 2018 sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" in agricoltura*, Doc. XVII n.9 <<https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2021&mese=05&giorno=12&view=filtered&commissione=1113>>
- Cangemi V., Pettinelli R., Salomone R. (2023), L'inclusione dei migranti che lavorano in agricoltura. Evidenze territoriali per nuove risposte giuridiche e interventi di policy, in Bonardi O., Calafà L., Elsen S., Salomone R. (a cura di), *Lavoro sfruttato e caporalato. Una road map per la prevenzione*, Bologna, il Mulino, pp.65-97
- Caritas italiana (2015), *Nella terra di nessuno. Lo sfruttamento lavorativo in agricoltura - Rapporto 2015 Progetto Presidio*, Roma, Caritas Italiana
- Chiaromonte W., D'Onghia M. (2020), Cronaca di una sanatoria in un tempo di emergenza sanitaria: genesi, finalità e limiti, *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n.3
- Chiaromonte W. (2020), L'ingresso per lavoro: l'irrazionalità del sistema e le sue conseguenze al tempo delle fake news e della retorica nazionalista, in Giovannetti M., Zorzella N. (a cura di), *Ius Migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia*, Milano, Franco Angeli
- Chiaromonte W. (2019), L'(in)evitabile nesso fra regolazione del lavoro immigrato e diffusione del lavoro sommerso: spunti ricostruttivi, in Canavesi G. (a cura di), *Dinamiche del diritto, migrazioni e uguaglianza relazionale*, Macerata, EUM

- Cucinotta C. (2024), Prospettive di riforma del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in Ferraresi M. e Seminara S. (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, Modena, ADAPT University Press, pp.176-210
- D'Ottavio B. (2019), Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera (il cd. caporalato), *Lavoro Diritti Europa*, n.2, 25 luglio
- De Michiel F. (2024), Prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura, in Ferraresi M., Seminara S. (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, Modena, ADAPT University Press, pp.76-100
- De Simone G. (2012), La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione, *Diritto Penale Contemporaneo*, 28 ottobre
- Di Martino A. (2018), Tipicità di contesto. A proposito dei c.d. indici di sfruttamento dell'articolo 603-bis c.p., *Archivio Penale*, n.3, 15 dicembre
- Di Martino A. (2015), "Caporalato" e repressione penale. Una correlazione (troppo) scontata, in Rigo E. (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pisa, Pacini Giuridica, pp.69-100
- Ferraresi M. (2024), Salario insufficiente e sfruttamento del lavoro nella recente giurisprudenza civile e penale, in Ferraresi M., Seminara S. (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, Modena, ADAPT University Press, pp.103-115
- Gallino L. (2007), *Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità*, Roma-Bari, Laterza
- Guariso A. (2023), *Quando le discriminazioni sono a norma di legge: la giurisprudenza e il welfare degli immigrati*, in Idos, *Dossier Statistico Immigrazione 2023*, Roma, Centro Studi e Ricerche Idos, pp.181-185
- Inapp (2022), *Rapporto Inapp 2022. Lavoro e formazione: l'Italia di fronte alle sfide del futuro*, Roma, Inapp
- INL (2022), *Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Anno 2022*, Roma, Ispettorato nazionale del lavoro
- INL (2021), *Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Anno 2021*, Roma, Ispettorato nazionale del lavoro
- INL (2020), *Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Anno 2020*, Roma, Ispettorato nazionale del lavoro
- INL (2019), *Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Anno 2019*, Roma, Ispettorato nazionale del lavoro
- Manfredini A. (2024), Ai confini dell'articolo 603-bis c.p., tra contorni (incerti) delle fattispecie e sanzioni applicabili, in Ferraresi M., Seminara S. (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, Modena, ADAPT University Press, pp.46-75
- Mc Britton M. (2017), *Migrazioni economiche e ordinamento italiano. Una prospettiva giuslavoristica*, Bari, Cacucci
- Mc Britton M. (2015), Lavoro in agricoltura e immigrazione, in Rigo E. (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pisa, Pacini Giuridica, pp.15-30
- Medici per i diritti umani (2019), *La cattiva stagione. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti nella Capitanata*, Roma, Medici per i Diritti Umani
- Medici senza frontiere onlus (2008), *Una stagione all'inferno. Rapporto sulle condizioni degli immigrati impiegati in agricoltura nelle regioni del Sud Italia*, Roma, Medici senza frontiere onlus
- Merlo A. (2020), Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il "caporalato digitale", *sistemapenale.it*, 2 giugno
- Naletto G. (2023), La rappresentazione mediatica dei migranti: pericoli di ritorno al passato, in Idos, *Dossier Statistico Immigrazione 2023*, Roma, Centro Studi e Ricerche Idos, pp.186-190
- Naletto G., Ghirelli M. (2020), La rappresentazione mediatica degli immigrati e l'hate speech contro gli stranieri nell'Italia del 2020, in Idos, *Dossier Statistico Immigrazione 2020*, Roma, Centro Studi e Ricerche Idos, pp.254-258
- Omizzolo M. (2023), Sfruttamento del lavoro, padronato e caporalato: condizione sistemica, diffusa e organizzata e alcune proposte di intervento agli enti locali, in Omizzolo M. (a cura di), *Sfruttamento e caporalato in Italia. Il ruolo degli enti locali nella prevenzione e nel contrasto*, Soveria Mannelli, Rubbettino, pp.10-39
- Omizzolo M. (2020), Sfruttamento, caporalato e lavoratori migranti in agricoltura al tempo del Covid-19, in Idos, *Dossier Statistico Immigrazione 2020*, Roma, Centro Studi e Ricerche Idos, pp.288-292

- Osservatorio Interventi Tratta (2023), *Osservatorio sfruttamento lavorativo. Anno 2023*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari opportunità
- Osservatorio Interventi Tratta (2022), *Osservatorio sfruttamento lavorativo. Anno 2022*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari opportunità
- Osservatorio Interventi Tratta (2021), *Osservatorio sfruttamento lavorativo. Anno 2021*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari opportunità
- Paggi M. (2020), L'ingresso per lavoro: la decretazione annuale dei flussi. Criteri ed evoluzione normativa, in Giovannetti M., Zorzella N. (a cura di), *Ius Migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia*, Milano, Franco Angeli, pp.251-274
- Palidda S. (2008), *Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni*, Milano, Raffaello Cortina Editore
- Perrotta D. (2015), Il caporalato come sistema: un contributo sociologico, in Rigo E. (a cura di) *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pisa, Pacini Giuridica, pp.15-30
- Protopapa V. (2023), *Migranti, servizi per l'impiego e reti territoriali*, in Bonardi O., Calafà L., Elsen S., Salomone R. (a cura di), *Lavoro sfruttato e caporalato. Una road map per la prevenzione*, Bologna, il Mulino, pp.141-166
- Rausei P. (2024), Effettività delle tutele tramite interventi multi-agenzia attuati dall'Ispezztorato nazionale del lavoro, in Ferraresi M., Seminara S. (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, Modena, ADAPT University Press, pp.335-368
- Rigo E. (2015), Lo sfruttamento come modo di produzione, in Rigo E. (a cura di), *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pisa, Pacini Giuridica, pp.5-14
- Santini F. (2022), Lo "sfruttamento" del lavoro che cambia. La Relazione della Commissione Parlamentare sulle condizioni di lavoro in Italia, *Lavoro Diritti Europa*, n.3
- Sartori M.D. (2022), *Lo sfruttamento dei rider del food delivery. Caporalato, lavoro straniero e piattaforme digitali*, Roma, Elison Paperback
- Scotto A. (2016), Tra sfruttamento e protesta: i migranti e il caporalato agricolo in Italia meridionale, *REMHU. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana*, XXIV, n.48, pp.79-92
- Seminara S. (2024), L'incriminazione che non c'è: il lavoro forzato, in Ferraresi M., Seminara S. (a cura di), *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, Modena, ADAPT University Press, pp.3-45
- Senato della Repubblica (2022), *Relazione finale sull'attività svolta*, Doc. XXII-bis n.11, Senato della Repubblica, Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati <<https://www.senato.it/Leg18/30377>>
- Torre V. (2020a), Destrutturazione del mercato del lavoro e frammentazione decisionale: i nodi problematici del diritto penale, *questionegiustizia.it*, 24 giugno
- Torre V. (2020b), L'obsolescenza dell'articolo 603-bis del codice penale e le nuove forme di sfruttamento lavorativo, *Labour & Law Issues*, 6, n.2, pp.72-97
- Zadra F., Elsen S., Bragagnolo C., Scarone S. (2023), Il lavoro connettivo per l'emersione e la prevenzione dello sfruttamento, in Bonardi O., Calafà L., Elsen S., Salomone R. (a cura di), *Lavoro sfruttato e caporalato. Una road map per la prevenzione*, Bologna, il Mulino, pp.19-39

### M. Davide Sartori

davide.sartori09@gmail.com

È dirigente sindacale ConfSal-UNSA (Coordinamento nazionale Ordini professionali). Laureato in Scienze giuridiche ed in Studi europei, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro e si è specializzato sui temi della sicurezza e sui profili fiscali del lavoro.

È autore di articoli e pubblicazioni in materia di diritto del lavoro pubblico e privato, lavoro straniero, diritto delle professioni e sicurezza sul lavoro.